


Paese Eur Cin Abi Cab N° Conto
Iban IT 60 N 02008 23401 000102407547
 Codice BIC SWIFT: **UNCRITM1NS5**
 Conto Corrente: **000102407547** - Valuta in **EURO**

 Servizio Clienti 800.57.57.57
 Dall'Estero +39 02.33.40.89.73
 Servizio Clienti Imprese da rete fissa 848.88.00.88 da
 cellulare 02.33.40.89.73

CRAL GRUPPO CMV SERVIZI
 VIA BALDASSARE MALAMINI 1
 44042 CENTO FE

03165

Gentile Cliente,
 le inviamo l'estratto del suo conto corrente e l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo
 01.10.2015 - 31.12.2015.

RIEPILOGO GENERALE


Saldo iniziale al 30.09.2015	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.12.2015
7.296,45	1.991,43	0,10	5.305,12

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
30.09.15		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		7.296,45
01.10.15	01.10.15	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT: COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2015	5,00	
01.10.15	30.09.15	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	25,20	
15.10.15	15.10.15	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: I VIAGGI DI LARA DI LARA CHIODI E C PER: Pagamento fattura 15 0000419 del 22 -09-2015 9 biglietti EXPO 2015 Mila no e 28 quote pullman COMM: 0,56 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.307,56	
02.11.15	01.11.15	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT: COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2015	5,00	
20.11.15	20.11.15	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FITEL REGIONALE EMILIA-ROMAGNA PER: SALDO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO A NNUALITA 2015 COMM: 0,67 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	643,67	
01.12.15	01.12.15	IMPRENDI UNIVERSO NON PROFIT LIGHT: COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2015	5,00	
31.12.15	31.12.15	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE		0,10
31.12.15		SALDO FINALE A VS. CREDITO		5.305,12

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul suo conto corrente. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'estratto conto e del conto scalare di liquidazione, riterremo tali documenti da lei approvati a tutti gli effetti. La sua Agenzia resta a sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

Nelle pagine seguenti, troverà – **contrassegnate con il simbolo**  – comunicazioni importanti che riguardano strettamente il suo conto corrente e notizie – **contrassegnate con il simbolo**  – che potrebbero riguardare modifiche dell'attuale rapporto di conto corrente, la preghiamo di prenderne attenta visione. **Contrassegnate con il simbolo**  troverà invece utili informazioni relative a nuovi prodotti, servizi, promozioni o altre attività del Gruppo UniCredit.

 Per il blocco della sua carta di debito può chiamare anche il servizio Clienti 800.57.57.57 e dall'estero +39 02.33.40.89.73

 www.unicredit.it

UniCredit SpA - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 20.257.667.511,62 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a contattarci utilizzando le seguenti caselle e-mail:

- **customer.satisfaction-italia@unicredit.eu** per dialogare direttamente col nostro servizio clienti
- **info-FPMI@unicredit.eu** per informazioni commerciali e/o chiarimenti sui nostri prodotti relativi al segmento "Famiglie e Piccole e Medie Imprese"

Cordiali saluti



Gabriele Piccini
Country Chairman Italy
UniCredit S.p.A.

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA SULLA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE



1. PREMESSA

Lo scorso novembre sono stati emanati due decreti legislativi (nr. 180 e 181 del 16 novembre 2015) in recepimento di una **direttiva europea (cd BRRD) che introduce nuove regole per la gestione delle crisi bancarie**, circostanze di natura eccezionale in cui una banca non sia in grado di proseguire nello svolgimento della propria attività.

I nuovi decreti sono alcuni dei passi normativi necessari per concretizzare il percorso avviato nel 2014 dall'Unione Europea, per raggiungere una gestione integrata del sistema bancario a livello comunitario.

Il progetto avviato si inserisce in un quadro più ampio volto a unificare le politiche e le leggi che disciplinano tutto il mondo bancario, quali ad esempio il sistema integrato dei pagamenti, la normativa MiFID in tema di investimenti.

In particolare, l'obiettivo della direttiva europea BRRD consiste nel creare strumenti comuni di risoluzione delle crisi, utilizzabili dalle autorità di risoluzione, al fine di ridurre l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario, evitando di far ricadere l'intero costo dei default bancari sulle spalle dei contribuenti.

Questi strumenti includono, oltre alla vendita e/o al trasferimento delle attività e passività della banca, anche il cosiddetto "bail-in", che letteralmente significa salvataggio dall'interno, e che si contrappone al "bail-out", salvataggio dall'esterno, attuato con il coinvolgimento dei singoli Stati e/o dei fondi europei.

Secondo lo schema del bail-in, le Autorità avranno il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle passività. Inoltre, le stesse avranno la facoltà di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle stesse, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Di seguito si riportano i principali aspetti della normativa, le possibili misure di risoluzione adottabili da Banca d'Italia, in qualità di autorità di risoluzione, e i potenziali impatti sugli investitori.

2. NUOVE REGOLE EUROPEE PER LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE

Che cosa sono?

La Direttiva europea sul risanamento e la risoluzione delle banche, numero 2014/59/UE (cd. BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive) introduce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione Europea per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento.

La direttiva dà alle autorità di risoluzione, ruolo che in Italia è svolto dalla **Banca d'Italia**, poteri e strumenti per: i) pianificare la gestione delle crisi; ii) intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi; iii) gestire al meglio la fase di "risoluzione".

Banca d'Italia potrà, già durante la fase di normale operatività della banca, preparare piani che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi; potrà intervenire, con poteri assai estesi, per creare le condizioni che facilitino l'applicazione degli strumenti di risoluzione. Le autorità di supervisione sono dotate inoltre di strumenti di intervento tempestivo che integrano le tradizionali misure prudenziali e sono graduati in funzione della problematicità dell'intermediario (come la rimozione dell'intero organo di amministrazione e dell'alta dirigenza e/o la nomina di uno o più amministratori temporanei nei casi più gravi).

Perché sono state introdotte?

La finalità della direttiva è quella di gestire le crisi in modo ordinato attraverso strumenti più efficaci e l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti.

3. PROCEDURA DI GESTIONE DELLA CRISI BANCARIA

In cosa consiste?

In caso siano accertati i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi dell'intermediario, la Banca d'Italia dispone:

- a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;
- b) quando ciò non sia sufficiente, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Quando può essere disposta?

Quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'intermediario è in dissesto o a rischio di dissesto (ad esempio, quando, a causa di perdite, l'intermediario abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale);
- non si ritiene che misure alternative di natura privata (quali aumenti di capitale) o di vigilanza consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto;
- sottoporre la banca alla liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere depositanti e clienti, di assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali e, quindi, la risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico.

4. STRUMENTI DI RISOLUZIONE DELLA CRISI

Banca d'Italia potrà:

- vendere una parte dell'attività ad un acquirente privato;
- trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (cd. "entità ponte") costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;
- trasferire le attività deteriorate ad una bad bank (entità la cui attività principale è la gestione della liquidazione in tempi ragionevoli);
- applicare il bail-in (descritto di seguito).

L'intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso.

5. BAIL -IN

Che cosa è e come funziona?


Il bail-in è uno strumento di risoluzione che la Banca d'Italia può utilizzare disponendo la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

In caso di bail-in, l'ammontare della riduzione o conversione è assorbito da azionisti e creditori secondo la seguente gerarchia:

1. innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, totale o parziale, del valore nominale, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato nella piramide (partendo dagli strumenti indicati nel gradino più alto);
2. una volta assorbite le perdite si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine sopra indicato.



Dal 1° gennaio 2019 i depositi interbancari e quelli delle grandi imprese saranno assoggettati al *bail-in* solo dopo le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Ci sono delle passività che sono escluse dal bail-in?

Sì, è previsto che le seguenti passività siano completamente escluse dall'ambito di applicazione e non possano quindi essere né svalutate né convertite in capitale:

- depositi fino a € 100.000 delle persone fisiche e piccole e medie imprese;
- passività garantite incluse le obbligazioni bancarie garantite;
- passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria (ad es. il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in apposito conto);
- passività interbancarie (esclusi i rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a sette giorni;
- passività con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una controparte centrale;
- passività nei confronti di dipendenti, fornitori di beni e servizi necessari per il normale funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione e sistemi di garanzia dei depositanti.

Le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a bail-in.

((1) limitatamente alle passività riguardanti la retribuzione fissa, i benefici pensionistici o altra componente fissa della remunerazione. Il bail-in è applicato alla componente variabile della remunerazione, salvo che essa sia stabilita da contratti collettivi. In ogni caso, esso è applicato alla componente variabile della remunerazione del personale più rilevante identificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2014)

Che cosa rischia il depositante?

Il Fondo Interbancario di tutela dei depositi garantisce i depositi per un ammontare complessivo di 100.000 euro per depositante e per singola banca aderente al Fondo, che sono quindi espressamente esclusi dal bail-in.

Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito nominativi coperti dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le obbligazioni emesse dalle banche (si veda il paragrafo precedente) o Pronti contro termine o certificati di deposito al portatore.

Anche per la parte eccedente i 100.000 euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale: saranno coinvolti solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.

I depositi al dettaglio eccedenti i 100.000 euro possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria, a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l'8 per cento del totale delle passività.

Per tutti i dettagli relativi al funzionamento del Fondo Interbancario di tutela dei depositi è possibile fare riferimento al sito ufficiale: www.fitd.it

6. POTERI DI BANCA D'ITALIA

Per dare attuazione alle misure di risoluzione indicate al punto 4, Banca d'Italia ha il potere di assumere il controllo della banca soggetta a risoluzione ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti ai suoi azionisti, ai suoi altri proprietari, al suo organo di amministrazione. Può inoltre esercitare, tra gli altri, i seguenti poteri:


- disporre il trasferimento a terzi di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione;
- disporre la cessione a terzi interessati di beni e rapporti giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione;
- ridurre o azzerare il valore nominale di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione, nonché annullare le azioni o i titoli;
- ridurre o azzerare il valore nominale delle passività ammissibili dell'ente sottoposto a risoluzione o il debito residuo derivante dalle medesime passività;
- annullare, ove necessario, i titoli di debito emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b) del Decreto leg. nr 180/2015;
- convertire passività ammissibili in azioni o in altre partecipazioni dell'ente sottoposto a risoluzione o di una società che lo controlla o di un ente-ponte;
- disporre che l'ente sottoposto a risoluzione o la società che lo controlla emetta nuove azioni, altre partecipazioni o altri strumenti di capitale, compresi strumenti convertibili in capitale.

7. ENTRATA IN VIGORE

- **16 novembre 2015:** entrata in vigore dei decreti attuativi, fatta eccezione per il bail-in. Possibilità di svalutazione e conversione, anche in assenza di una formale dichiarazione di avvio della procedura di risoluzione, per gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. strumenti Additional Tier 1) e per gli strumenti di classe 2, ossia gli strumenti di capitale o le obbligazioni subordinate;
- **1° gennaio 2016:** entrata in vigore del bail-in. Possibilità di svalutazione e conversione solo nella fase di svalutazione per tutte le passività, assoggettabili al bail-in.

Le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già emessi e già in possesso degli investitori, ancorché emessi prima delle suddette date.

MIGRAZIONE SEPA RID AD IMPORTO PREFISSATO E RID FINANZIARIO

 Il 1° agosto 2014 si è concluso il processo di migrazione di bonifici e addebiti diretti nazionali (RID) agli schemi europei SEPA. Da questa migrazione sono stati temporaneamente escluse due tipologie di addebito diretto considerate “di nicchia”, ovvero i RID finanziari (utilizzati esclusivamente per pagamenti collegati all'amministrazione di strumenti finanziari) e i RID a importo prefissato, che sono oggetto di migrazione entro il 1° febbraio 2016.

La presente informativa è di suo interesse **solo se lei abbia in essere addebiti diretti delle tipologie sopra evidenziate**, per le quali dovrebbe avere già ricevuto una comunicazione da parte dell'ente/società beneficiaria del pagamento.


Al riguardo, desideriamo segnalarle che il sistema bancario italiano ha inteso verificare la possibilità di preservare, nel passaggio alla SEPA, alcune caratteristiche dei servizi RID finanziario e RID ad importo prefissato e di garantire la continuità delle deleghe RID già sottoscritte a fronte di questo passaggio.

La soluzione individuata si basa sull'utilizzo dello schema SEPA Direct Debit Core (SDD Core) e prevede che – per le tipologie di SDD Core finanziario e SDD Core ad importo prefissato – non sia applicabile la disciplina del diritto di rimborso per operazioni autorizzate, esercitabile dal pagatore entro 8 settimane dal loro addebito. Inoltre, per l'SDD Core finanziario, non è applicabile la facoltà di rimborso entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza eventualmente pattuita prevista per il RID finanziario. Rimangono invariate le altre caratteristiche dell'addebito diretto di cui al mandato da lei sottoscritto.

La sostituzione degli addebiti mediante RID finanziario e RID a importo prefissato dal 1° febbraio 2016 con gli SDD Core finanziario e SDD Core a importo prefissato costituisce una facoltà per i beneficiari, che potrebbero – d'intesa con i propri clienti pagatori – optare verso altre modalità di pagamento.

La invitiamo pertanto a verificare, nella comunicazione ricevuta dall'ente/società beneficiaria del pagamento, verso quali modalità di pagamento questa si sia orientata.

SEPA DIRECT DEBIT CORE – MODIFICA AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE

 Il 1° agosto 2014 si è concluso il processo di migrazione di bonifici e addebiti diretti nazionali (RID) agli schemi europei SEPA. Da questa migrazione sono state temporaneamente escluse due tipologie di addebito diretto considerate “di nicchia”, ovvero i RID finanziari (utilizzati esclusivamente per pagamenti collegati all'amministrazione di strumenti finanziari) e i RID a importo prefissato, che sono oggetto di migrazione entro il 1° febbraio 2016¹.

Il sistema bancario italiano, nell'ottica di fornire – nel rispetto degli standard SEPA – un servizio di pagamento con le medesime caratteristiche, ha previsto l'introduzione dei mandati SEPA Direct Debit Core ad importo prefissato, nel quale il pagatore indica espressamente l'importo addebitabile sul suo conto, e SEPA Direct Debit Core finanziario, da utilizzare per pagamenti collegati all'amministrazione di strumenti finanziari (pagamenti ai quali non si applicano le norme relative ai servizi di pagamento di cui al D.Lgs. 11/2010).

Per questi mandati, che saranno disponibili dal 1° febbraio 2016, non è previsto il diritto di rimborso per le operazioni autorizzate nelle otto settimane dalla data di addebito.

L'introduzione del SEPA Direct Debit Core ad importo prefissato e SEPA Direct Debit Core finanziario, ai quali si applicano le medesime condizioni economiche e contrattuali del SEPA Direct Debit Core (ad eccezione del diritto di rimborso) rendono necessaria l'integrazione delle Norme relative alla prestazione di servizi di pagamento allegate al contratto di conto corrente, che vengono così modificate (frasi in corsivo):

Parte I – Sezione II

Al termine del primo comma dell'articolo a titolo "Sepa Direct Debit – Oggetto del servizio" viene aggiunta la seguente frase: *"In presenza di specifici accordi interbancari, il Cliente Pagatore e il Beneficiario possono prefissare nel Mandato l'importo addebitabile sul Conto di pagamento del Cliente Pagatore."*

Al quarto comma dell'articolo a titolo "Sepa Direct Debit – Termini per richieste di rimborso di operazioni autorizzate" viene aggiunta la seguente frase:

"Inoltre, i commi 1 e 2 del presente articolo² non sono applicabili in presenza di apposito Mandato nel quale il Cliente Pagatore ha prefissato con il Beneficiario l'importo addebitabile."

Parte II – Sezione I

Alla lett. d) del secondo comma dell'articolo a titolo "Condizioni contrattuali – Ambito di applicazione" dopo "Sezione II" viene aggiunta la seguente frase *"o si tratta di SEPA Direct Debit Core finanziario utilizzato, in presenza di specifici accordi interbancari, per pagamenti collegati all'amministrazione di strumenti finanziari"*.

Parte II – Sezione I

All'articolo a titolo "Sepa Direct Debit – Oggetto del servizio" è aggiunto il seguente comma:

3. Il SEPA Direct Debit Core finanziario è utilizzabile in via esclusiva per le operazioni di pagamento collegate all'amministrazione di strumenti finanziari di cui alla lett. i) dell'art. 2 del D.Lgs. 11/2010. Si applicano gli articoli sul Sepa Direct Debit Core della Parte I, Sezione II, mentre non si applica il diritto di rimborso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo a titolo "Sepa Direct Debit – Termini per richieste di rimborso di operazioni autorizzate".

Quanto precede costituisce **proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente qui rendicontato** ai sensi dell'art. 126 – sexies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93). La modifica, che avrà decorrenza dal 1° febbraio 2016, si intenderà approvata se la Banca non riceverà, entro tale data, comunicazione di recesso dal contratto. Il recesso non è soggetto a spese.

¹ Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni operative del Regolamento UE 260/2012, che definisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro.

² che disciplina il diritto di rimborso delle operazioni autorizzate nelle otto settimane dalla data di addebito.

UN PRESTITO PER TUTTI



UniCredit dispone di agenzie specializzate nel **Credito su Pegno** che offrono un prestito rapido e accessibile a tutti. L'erogazione del finanziamento è **immediata, non richiede alcuna indagine amministrativa o patrimoniale** ed è commisurata al valore di stima dei beni offerti in prestito.

Alla scadenza contrattuale è prevista la possibilità di rinnovare la polizza corrispondendo gli interessi maturati oppure, in qualsiasi momento, ritirare i beni versando il capitale, gli interessi ed eventuali oneri accessori. Ogni ulteriore informazione e l'indicazione delle **agenzie di Credito su Pegno Custodia Valore** sono disponibili sul sito: www.unicredit.it/pegno. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Per il TAEG, per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso tutte le Agenzie della Banca e sul sito www.unicredit.it. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A., tramite le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia. La Banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del prestito.



È lieta di presentarle **“Un voto, 200.000 aiuti concreti – Edizione di Natale 2015”**

UniCredit ha deciso di avviare ancora una volta la tradizionale iniziativa di sostegno al Non Profit, mettendo a disposizione un importo complessivo di € 200.000, a titolo di donazione, da distribuire tra le Organizzazioni presenti sul sito www.ilMioDono.it alla data del 18.01.2016 e in base ai voti di preferenza che ciascuna di esse riuscirà ad ottenere secondo le modalità riportate nella “Descrizione dell’iniziativa” disponibile nel sito medesimo.

L’iniziativa avrà inizio il 3 Dicembre 2015 e si concluderà il 18 Gennaio 2016.

Quest’anno partecipare esprimendo la preferenza è ancora più semplice e potrà esser fatto anche tramite le più importanti piattaforme social (Facebook, Twitter e Google Plus):

basta selezionare dal sito www.ilMioDono.it un’Organizzazione da votare

esprimere la preferenza attraverso una delle modalità di voto presenti nella pagina di ciascuna Organizzazione

IlMioDono.it è il sito pubblico di UniCredit dedicato alle Organizzazioni Non Profit in cerca di maggiore visibilità e contributi a supporto delle proprie iniziative. Un modo per UniCredit di avvicinarsi ulteriormente a questo mondo, facilitando i contatti tra le Organizzazioni e le persone che vogliono offrire un aiuto concreto.

L’obiettivo di “Un voto, 200.000 aiuti concreti” è contribuire a incrementare il grado di sensibilizzazione verso le attività del Non Profit, diffondendone e supportandone le iniziative ritenute più meritevoli.

Pensiamo davvero che questo sia un modo speciale per augurarle Buone Feste.